



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 7 giugno 2021

Sostegni bis: Divieto di licenziamento rinvio condizionato

Alla fine del 2021 per chi fruisce della cassa integrazione senza oneri.

Il cosiddetto decreto **Sostegni-bis** (DL 73/2021 – articolo 40) non poteva certamente ignorare la questione del blocco dei licenziamenti.

Ricordiamo che con il decreto precedente il divieto era stato prorogato al 31 ottobre 2021 in presenza della proroga di usufruire di quegli ammortizzatori straordinari riconosciuti dal DL 18/2020.

Per le imprese industria e edilizia che fruivano della cassa integrazione non interessate dalla riforma degli ammortizzatori sociali il termine della CIG e del divieto di licenziamento rimaneva fissato al **30 giugno 2021**.

L'intervento del Sostegni bis riguarda solo le imprese **per le quali il divieto scade il prossimo 30 giugno**, prevedendo che:

per le imprese che nel primo semestre del 2021 abbiano perso almeno **la metà** del fatturato rispetto a quello del primo semestre 2019, la possibilità di accedere fino al 31 dicembre 2021, previo accordo sindacale, a una cassa integrazione straordinaria per 26 settimane, alternativa rispetto agli ammortizzatori sociali di cui al DLgs. 148/2015, senza addizionali a carico del datore di lavoro e il cui periodo non si computa nei limiti di durata massima previsti dall'art. 4 del detto decreto;

per **tutte le imprese**, a prescindere dal fatto che abbiano subito un calo di fatturato, possono accedere **fino al 31 dicembre 2021** alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria di cui al DLgs. 148/2015 **senza dover pagare il contributo addizionale** previsto dall'art. 5 del detto decreto.

Di conseguenza il divieto di licenziamento per motivi economici è prorogato fino al **31 dicembre 2021** per le imprese che utilizzano gli ammortizzatori sociali senza oneri. Specifichiamo che, dopo il 30 giugno, il divieto vale solo per i periodi per i quali si fruisce della cassa integrazione senza oneri.

Se non viene fatta richiesta in questo senso o se il suo utilizzo cessa prima della fine dell'anno il datore di lavoro, **a partire dal 1° luglio 2021, potrà procedere con licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo.**

